



COMUNE DI NUS

COMMUNE DE NUS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

C.C. Nr. 20 28/03/2013	Oggetto: Approvazione tariffe tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili - anno 2013.
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARAVEX Elida - Sindaco	Si
2. GRANGE Fabio - Vice Sindaco	Si
3. DEVAL Irene - Consigliere	Si
4. DOMANICO Remo - Consigliere	Si
5. FABBRI Nello - Consigliere	Si
6. FAVRE Edy - Consigliere	Si
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Si
8. MADIA Gaetano - Consigliere	Si
9. MILLIERY Margaretha - Consigliere	Si
10. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Si
11. VITTAZ Diego - Consigliere	Si
12. ANTONUTTI Paola - Consigliere	Si
13. GRANGE Marco - Consigliere	Si
14. CRECCA Massimo - Consigliere	Si
15. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.

Assume la Presidenza il Sindaco BARAVEX Elida.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

~~**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'**~~

~~**Parere Favorevole: IL RESPONSABILE FINANZIARIO**~~
~~**F.to dr.ssa Angela BATTISTI**~~

Approvazione tariffe tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili - anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali*", il quale ha disposto che il termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 è differito al 28 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la

T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta

costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATO il punto A.3.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 225 del 15/02/2013 che stabilisce come segue la procedura per la determinazione delle tariffe:

- a) Sulla base delle regole, definite dalla Autorità d'ambito (Regione), contenute nel presente documento, l'Autorità di subATO definisce i criteri per l'individuazione dei costi comuni;
- b) I comuni calcolano annualmente i costi comunali del servizio, seguendo le indicazioni del subATO;
- c) I comuni trasmettono il proprio piano dei costi alle rispettive autorità di subATO;
- d) Le autorità di subATO provvedono ad elaborare annualmente il piano dei costi, sommando i propri costi a quelli di ogni singolo comune, approvano il relativo piano tariffario del subATO (art. 8 l.r. 31/2007) ed inviano un quadro distinto ad ogni singolo comune;
- e) I comuni provvedono ad approvare il proprio piano dei costi ed il relativo piano tariffario contestualmente alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio;
- f) L'Autorità di subATO trasmette all'Osservatorio regionale di rifiuti il piano tariffario del subATO annuale approvato;

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 26/02/2013 il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Monte Emilius ha approvato il piano dei costi in qualità di Autorità di subATO che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del

bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

RITENUTO, peraltro, che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

DATO ATTO che il regolamento comunale definirà i termini di versamento;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione, prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a

soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» in merito alle competenze del Consiglio comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere di legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 dal Segretario dell'Ente Locale;

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 4 (minoranza) palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare il piano dei costi per l'anno 2013, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,52541	11,85386
2 componenti	0,61298	27,65902
3 componenti	0,67552	35,56159
4 componenti	0,72556	43,46417
5 componenti	0,77560	57,29367
6 o più componenti	0,81313	67,17189

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06758	0,37623
2 Campeggi, distributori carburanti	0,14150	0,79731
3 Stabilimenti balneari	0,08025	0,45003
4 Esposizioni, autosaloni	0,06336	0,36176
5 Alberghi con ristorante	0,22597	1,27194
6 Alberghi senza ristorante	0,16895	0,94780
7 Case di cura e riposo	0,20063	1,13158
8 Uffici, agenzie, studi	0,21119	1,18801

professionali		
9 Banche ed istituti di credito	0,11615	0,65116
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18374	1,02884
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,22597	1,27339
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,15206	0,85375
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19430	1,09251
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,09081	0,50646
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11615	0,65116
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,02216	5,74037
17 Bar, caffè, pasticceria	0,76873	4,31504
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37169	2,08806
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,32523	1,82181
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,27981	7,19463
21 Discoteche, night club	0,21964	1,23866

UtENZE soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
5. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo

sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;

6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, verrà effettuata, per l'anno 2013, in base a rate che verranno fissate nel regolamento comunale che sarà oggetto di successiva approvazione.
7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
9. Di dare atto che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il responsabile del servizio finanziario.

COMUNITA' MONTANA MONT EMILIUS
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER DETERMINAZIONE TARES 2013


COMUNI	Kg RSU (esclusa differenziata)	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti	Tariffa 2011 (18,08)	Tributo 2012 (10,33)	Contributo 2011 (2,64)	smaltimento residui pulizia strade	smaltimento pneumatici	Servizi aggiuntivi (x)	Compostiere mense (x1)	Costo dei Comuni	Detrazioni servizio per Istituzioni scolastiche	TOTALE COSTI VARIABILI
Brissogne	257.631	35.228,02	7.531,14	4.317,61	0,00	950,84	431,56	1.234,77	-93,26	500,00	-525,89	49.761,31
Charvensod	740.551	52.154,63	11.149,76	6.392,17	1.688,22	586,59	431,56	2.621,27	138,07		-1.270,53	73.891,73
Fénis	507.308	34.216,90	7.314,98	4.193,69	1.107,58	2.477,02	431,56	0,00	90,58		-525,89	49.306,42
Gressan	1.147.237	147.436,68	31.519,41	18.070,11	4.772,46	218,52	431,56	3.599,63	390,30	1.000,00	-1.051,78	206.386,89
Jovençan	227.351	21.948,29	4.692,17	2.690,02	710,46	279,51	431,56	0,00	58,10		-525,89	30.284,21
Nus	733.273	67.804,35	14.495,40	8.310,23	2.194,79	1.492,26	431,56	2.944,85	179,50	8.760,00	-744,64	105.868,29
Pollein	640.978	62.726,62	13.409,87	7.687,89	0,00	1.990,96	431,56	3.420,57	166,05		-525,89	89.307,83
Quart	1.106.036	99.808,41	21.336,88	12.232,46	0,00	1.744,18	431,56	3.128,82	264,21		-1.051,78	137.892,74
Saint Christophe	1.330.038	97.243,26	20.788,93	11.918,31	3.147,72	2.070,05	431,56	9.864,82	257,43		-1.051,78	144.670,10
Saint Marcel	328.184	32.423,75	6.931,64	3.973,91	1.049,54	2.733,95	431,56	0,00	85,83		-525,89	47.104,29
TOTALE	7.018.587	650.988,89	139.470,17	79.786,41	14.670,77	14.543,88	4.315,60	26.814,53	1.723,33	10.260,00	-7.799,96	934.473,62

COMUNI	Costi generali di gestione (x2)	Spazzamento	Varie (x3)	Costi Comunità Montana (x4)	Costo dei Comuni	TOTALE COSTI FISSI	TOTALE GENERALE
Brissogne	35.228,02	1.152,72	139,61	9.828,30	22.090,00	68.438,65	118.199,96
Charvensod	52.154,63	2.882,63	209,69	14.550,67	28.300,00	98.074,62	171.966,35
Fénis	34.216,90	3.070,98	195,60	9.546,20	29.220,00	76.189,68	125.486,09
Gressan	147.436,68	1.107,92	584,28	41.133,50	124.200,00	314.462,38	520.848,26
Jovençan	21.948,29	1.195,49	86,98	6.123,37	18.750,00	48.104,13	78.388,34
Nus	67.804,35	2.681,48	288,70	16.916,80	56.463,39	148.134,72	252.003,01
Pollein	62.726,62	994,63	248,58	17.500,16	33.320,68	114.790,87	204.098,30
Quart	99.808,41	4.894,88	395,53	27.845,08	72.855,82	205.797,72	343.690,48
Saint Christophe	97.243,26	1.854,22	985,37	27.129,99	49.680,00	176.292,84	320.962,94
Saint Marcel	32.423,75	6.575,56	128,49	8.045,93	18.029,39	66.203,12	113.307,40
TOTALE	650.988,89	26.390,51	2.579,83	181.620,00	452.909,28	1.314.488,51	2.248.962,12

- (x) Servizio raccolta verde, svuotamento cestini, apertura straordinaria centro comunale, noleggio cassoni scarrabili ecc.....
- (x1) Quota spesa non finanziata da contributo Regionale
- (x2) Costo del personale della ditta appaltatrice (anno 2013 pari al 50% del costo del servizio)
- (x3) Energia elettrica centri comunali, consulenza per compilazione MUD
- (x4) Vedi allegato "A"

COSTI AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITA' MONTANA
(per l'elaborazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti del subATO M. Emilius)

COSTI DI GESTIONE	QUOTA FISSA
- servizio di hosting	6.655,00
- personale comandato	10.000,00
- incarico esterno	20.570,00
- servizio di spedizione	9.000,00
- spese postali (acquisto francobolli)	16.000,00
COSTI COMUNI	
- segreteria e servizi generali (3,00%) (quota Segretario e operatore protocollo)	6.800,00
- ufficio gestione amministrativa del personale (0,1%)	4.400,00
- servizio finanziario e controllo di gestione (13,05%) (50% collaboratore C2)	21.000,00
- servizi tecnici (34,00%) (quota Dirigente e tecnico C2)	81.800,00
- spazi per le attività dell'ente (5,00%)	2.775,00
- sistemi informativi interni (5,00%)	1.250,00
COSTI D'USO DEL CAPITALE	
- ammortamenti (software e hardware)	1.370,00
TOTALE	181.620,00



(timbro e firma)

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BARAVEX Elida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, li 29-mar-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

NUS, li 29-mar-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Angela BATTISTI